

STATUTO
"FONDAZIONE NAPOLEONE PASSERINI"

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

ISTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI

Ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile è costituita una fondazione denominata **"FONDAZIONE CONTE NAPOLEONE PASSERINI"** (nel seguito indicata anche come "Fondazione").

La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione "Fondazione **"FONDAZIONE CONTE NAPOLEONE PASSERINI ETS"**".

La sede della Fondazione è stabilita nel Comune di Scandicci.

La Fondazione è un'istituzione di diritto privato senza scopo di lucro e con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui appresso. I proventi del patrimonio e delle attività della fondazione sono destinati integralmente al conseguimento degli scopi statuari consistenti nelle seguenti attività e, precisamente: promuovere e realizzare la ricerca scientifica, l'attività didattica in qualsiasi forma anche digitale, la sperimentazione e la dimostrazione agricola nel settore dell'agricoltura, il tutto come meglio di seguito riportato e nel rispetto e nei limiti della normativa dettata per gli enti del Terzo Settore.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito del territorio nazionale e consistono sostanzialmente nel promuovere e realizzare la ricerca scientifica, l'attività didattica in qualsiasi forma anche digitale, la sperimentazione e la dimostrazione agricola nei settori dell'agricolo, con particolare riferimento alle colture erbacee, all'arboricoltura da legno, nonché all'allevamento anche ittico e delle fonti di energia rinnovabile di origine agricola e/o comunque da fonti rinnovabili; tali attività sono finalizzate alla crescita economica, sociale e culturale degli agricoltori in generale, con particolare riferimento a quelli, che svolgono la loro attività nelle province dei comuni toscani.

Nello svolgimento delle proprie attività la Fondazione si ispira ai principi di legalità, imparzialità, rispetto delle norme sulla trasparenza e persegue criteri di economicità ed efficienza.

ARTICOLO 2

FINALITA'

La Fondazione è un'istituzione di diritto privato senza scopo di lucro e con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui appresso. I proventi del patrimonio e delle attività della fondazione sono destinati integralmente al conseguimento degli scopi statuari consistenti nelle seguenti attività e, precisamente: promuovere e

realizzare la ricerca scientifica, l'attività didattica in qualsiasi forma anche digitale, la sperimentazione e la dimostrazione agricola nel settore dell'agricoltura, il tutto come meglio di seguito riportato e nel rispetto e nei limiti della normativa dettata per gli enti del Terzo Settore.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito del territorio nazionale ed internazionale e consistono sostanzialmente nel promuovere e realizzare la ricerca scientifica, l'attività didattica in qualsiasi forma anche digitale, la sperimentazione e la dimostrazione agricola nel settore dell'agricoltura, con particolare riferimento alle colture erbacee, all'arboricoltura da legno, nonché all'allevamento anche ittico e delle fonti di energia rinnovabile di origine agricola e/o comunque da fonti rinnovabili; tali attività sono finalizzate alla crescita economica, sociale e culturale degli agricoltori in generale, con particolare riferimento a quelli che svolgono la loro attività nelle province dei comuni toscani, il tutto anche in forma digitale, anche mediante l'utilizzo di sistemi tecnologici, come quelli relativi alla creazione di programmi d'informatizzazione dei processi agricoli avvalendosi dell'intelligenza artificiale (IA).

In particolare la Fondazione, nel rispetto della volontà espressa dal donante, si propone tra l'altro:

- * l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- * l'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- * la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- * di realizzare servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- * di svolgere attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- * servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4,

del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

*** promuovere e/o realizzare azioni di agricoltura sociale riconducibile ai dettami della legge 18 agosto 2015, n. 141, attualmente vigente, con particolare riferimento alle attività didattico-formative;**

* sviluppare percorsi di innovazione per il miglioramento della qualità dell'agricoltura in relazione ai settori delle colture erbacee, dell'arboricoltura da legno dell'allevamento, dell'olivicoltura, viticoltura e delle fonti di energia rinnovabile di origine agricola e comunque anche da altre fonti rinnovabili;

* promuovere la diffusione di processi di innovazione tecnologica e organizzativa appropriata alle specificità socio-economiche del territorio toscano;

* favorire l'integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca e stimolare sinergie con le attività di ricerca a carattere regionale, nazionale e internazionale, anche al fine di assicurare tempestività nel trasferimento dei risultati;

* mettere a disposizione i risultati dell'attività sperimentale fornendo supporto specialistico ai "Servizi di consulenza tecnica" svolti da enti, organizzazioni e associazioni operanti sul territorio nazionale e internazionale.

* Istituire, promuovere, organizzare, eventi, mostre, premi, convention, manifestazioni, mercati, e promuovere borse di studio annuali per coadiuvare e stimolare la ricerca tra i giovani studenti di Agraria, l'attività scientifica in generale nel comparto agricolo e botanico;

* organizzare mostre ed eventi aventi ad oggetto anche l'esposizione di reperti archeologici etruschi appartenuti al conte Napoleone Passerini.

Nello svolgimento delle proprie attività la Fondazione si ispira ai principi di legalità, imparzialità, rispetto delle norme sulla trasparenza e persegue criteri di economicità ed efficienza.

ARTICOLO 3 ATTIVITA'

1. Per perseguire le finalità di cui all'art. 2, la Fondazione svolge le seguenti attività e, precisamente:

- la raccolta, la cura e la promozione di una Biblioteca e di un Centro studi concernenti l'attività compiuta da Napoleone Passerini o possedute o donate alla Fondazione, le tesi di cui il medesimo Napoleone Passerini è stato relatore o correlatore, nonché le fonti sulle quali il medesimo si è formato e testi relativi a ogni altro argomento inerente le finalità della Fondazione. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione, come attività strumentali, accessorie e connesse può tra l'altro:

a) promuovere e/o realizzare azioni didattico-formative ed eventi in genere;

b) promuovere l'innovazione tecnologica in qualunque comparto per il conseguimento degli scopi sociali;

- c) trasferire tecnologie e conoscenze innovative;
 - d) promuovere la ricerca, la sperimentazione e dimostrazione nel campo di riferimento della fondazione;
 - e) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altre stipule, l'assunzione, l'accollo il subentro di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà, in usufrutto o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati; l'assunzione o costituzione di diritti reali in genere; finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine;
 - f) partecipare ai bandi per il finanziamento di progetti di ricerca, emanati da soggetti pubblici o privati, anche a fondo perduto;
 - g) stipulare accordi, convenzioni o contratti con enti, istituti pubblici e privati dotati di personalità giuridica;
 - h) promuovere lo sviluppo e l'incremento di reti di ricerca interregionali ed internazionali, per incardinare la propria attività in un contesto tecnico-scientifico di alto profilo ed amplificare gli effetti di ricaduta del trasferimento tecnologico sulle filiere agroalimentari regionali e nazionali;
 - i) amministrare e gestire beni di cui sia, o divenga nel corso della sua esistenza, proprietaria a qualsiasi titolo, usufruttuaria, locatrice, o comodataria, oppure beni che siano comunque nella sua detenzione e/o possesso;
 - l) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi o per conto di terzi di parte delle attività di cui in precedenza;
 - m) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti e procedere a fusioni con Enti/organismi che perseguono scopi analoghi a quelli propri della Fondazione;
 - n) promuovere e organizzare manifestazioni, convegni o incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e ogni altra iniziativa idonea a favorire la realizzazione degli scopi propri della Fondazione, favorendo i contatti tra la Fondazione stessa e gli operatori del settore e/o di altri soggetti di altri settori direttamente o indirettamente connessi all'attività della Fondazione medesima;
2. La Fondazione può realizzare, sia all'interno della sede di cui all'art. 2, sia sul territorio regionale e nazionale, programmi di ricerca, innovazione, sviluppo e trasferimento tecnologico a carattere nazionale e Internazionale. Può sviluppare materiali vegetali innovativi e relative tecniche di produzione sostenibili, atte a favorire il miglioramento qualitativo della produzione agricola, anche in funzione e a supporto della valorizzazione dei prodotti del territorio regionale e nazionale.
3. La Fondazione può svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività commerciale nei limiti di

legge;

4. Per perseguire i propri fini o finanziare le proprie attività, la Fondazione può porre in essere tutti gli atti e le operazioni occorrenti che non le siano precluse dalla legge e dallo Statuto, comprese le partecipazioni societarie, le acquisizioni di quote e ogni altra attività ausiliaria, accessoria, strumentale utile al perseguimento dei propri scopi ed al proprio sostentamento.

ARTICOLO 4 DURATA

La fondazione è costituita a tempo indeterminato. Il Consiglio d'Amministrazione, a maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi), può deliberare lo scioglimento della Fondazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statuari, richiedendo all'Autorità tutoria di dichiararne l'estinzione ai sensi degli articoli 27 e 28 del Codice Civile. In caso di scioglimento della Fondazione, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri. Il patrimonio che resterà all'esaurimento della liquidazione sarà devoluto ad altro Ente non commerciale avente le stesse finalità, che verrà indicato dal Consiglio di Amministrazione.

CAPO II PATRIMONIO E MEZZI ECONOMICI ARTICOLO 5 PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dai conferimenti costituenti la dotazione iniziale di cui all'atto costitutivo, apportati a tal fine dal fondatore;
- dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati;
- dalle somme delle rendite non utilizzate e dai proventi delle attività proprie;
- dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione;
- da contributi ed elargizioni attribuiti da enti, istituzioni, organizzazioni, soggetti pubblici e privati nazionali ed internazionali;
- da ogni altra entrata destinata ad incremento del patrimonio;
- da eventuali realizzi e/o riconversioni del patrimonio istituzionale.

In caso di insufficienza o inidoneità del patrimonio al raggiungimento dello scopo della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione si riunisce per deliberare se integrare il patrimonio o praticare l'alienazione di uno o più beni, o l'estinzione della Fondazione, ai sensi dell'art. 18 del presente Statuto.

ARTICOLO 6 ENTRATE DISPONIBILI

Le entrate della Fondazione, sono costituite:

- dalle rendite immobiliari e mobiliari derivanti dal patrimonio e dai proventi derivanti dalle attività della Fondazione medesima non destinati al patrimonio indisponibile;
- da eventuali elargizioni, erogazioni e contributi da parte di soggetti pubblici e/o privati, che non siano espressamente destinati a patrimonio indisponibile;

- da contributi ottenuti per lo svolgimento di progetti di ricerca, sperimentazione, dimostrazione e trasferimento tecnologico;
- dai beni mobili ed immobili e dalle somme da chiunque conferite alla Fondazione, destinati alla gestione.
- le rendite e le risorse della fondazione, compresi gli eventuali residui attivi d'esercizio,
- saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione e la realizzazione dei suoi scopi.

ARTICOLO 7

ESERCIZI FINANZIARI - UTILI E AVANZI DI GESTIONE - APPROVAZIONE E CRITERI DI REDAZIONE DEI BILANCI

Gli esercizi finanziari inizieranno ogni anno il giorno 1 gennaio con il bilancio preventivo e si chiuderanno al 31 dicembre con il bilancio consuntivo; il primo esercizio finanziario si aprirà con il bilancio preventivo redatto dal primo Consiglio di Amministrazione e si chiuderà con il bilancio consuntivo il 31 dicembre dell'anno in cui la Fondazione otterrà il riconoscimento della personalità giuridica. Gli utili o gli eventuali avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione e possono inoltre essere devoluti all'incremento del patrimonio. Alla Fondazione è vietato distribuire anche in modo indiretto utili od avanzi di gestione a soggetti interni alla Fondazione, nonché fondi, riserve e capitali durante la vita della Fondazione stessa, salvo che nei casi previsti dalla legge. Tale disposizione non potrà essere variata anche in caso di modifiche statutarie.

I bilanci sono approvati dal consiglio di amministrazione che li redigerà ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in forma abbreviata, in analogia a quanto prescritto dagli articoli 2435-bis e 2435-ter c.c., applicabili compatibilmente al sopradetto divieto di distribuzione di utili e comunque nel rispetto della normativa dettata per gli enti del terzo settore.

Il Consiglio di amministrazione, vista la relazione del Revisore, ove presente, approva il bilancio di previsione, il bilancio di esercizio, la nota integrativa e la relazione annuale dell'attività della Fondazione.

La Fondazione tiene i libri e le altre scritture contabili prescritte dall'articolo 2214 del codice civile. Per l'attività commerciale è tenuta una contabilità separata.

CAPO III

ORGANI ED AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 8 ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Tesoriere;
- d) l'Organo di controllo e revisore dei conti.

Gli organi della fondazione durano in carica tre anni, salvo revoca e/o dimissioni e sono scelti dal Presidente consiglio di amministrazione, ad eccezione del primo presidente del Consiglio di Amministrazione che dura in carica a tempo indeterminato ed è scelto dal fondatore.

I componenti uscenti restano in carica sino alla nomina dei sostituti.

ARTICOLO 9

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente è in carica a tempo indeterminato.

Il primo ruolo di Presidente è ricoperto dal fondatore. Successivamente, in caso di sua morte o incapacità, sarà ricoperto dal Vicepresidente. In caso di morte o sopravvenuta incapacità contestuale del Presidente e del Vicepresidente, i membri superstiti del consiglio di amministrazione eleggono senza indugio un nuovo Presidente con le maggioranze di cui al presente Statuto.

La rappresentanza legale della fondazione spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento del Presidente, al Vice presidente.

ARTICOLO 10

FUNZIONI E POTERI DEL PRESIDENTE

Il Presidente è il rappresentante legale della Fondazione sia di fronte a terzi che in giudizio che in sede stragiudiziale. Egli assicura il regolare funzionamento della Fondazione, svolge funzioni di impulso e coordinamento in conformità agli indirizzi programmatici predisposti dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Al Presidente competono tutti i poteri non riservati dallo Statuto ad altri organi.

Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, determina l'ordine del giorno e dispone l'istruttoria degli atti.

Al Presidente competono tutti i poteri di sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione.

Propone al Consiglio di amministrazione l'approvazione del bilancio di esercizio, del bilancio di previsione e le relazioni accompagnatorie.

In caso di necessità e urgenza, il Presidente adotta le deliberazioni di competenza del Consiglio di amministrazione, sottoponendole a ratifica da parte del Consiglio stesso nella sua prima adunanza successiva.

ARTICOLO 11

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione è composto da minimo tre a otto membri, compreso il Presidente della fondazione.

I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti tra soggetti di comprovata esperienza e professionalità maturata nella materia di competenza della Fondazione.

I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati come segue:

a) I membri del primo Consiglio di Amministrazione sono nominati dal fondatore all'atto costitutivo della Fondazione, quelli successivi sono nominati a maggioranza dal Consiglio di Amministrazione, purché il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia individuato, ove possibile tra i discendenti in linea retta del fondatore.

La durata dei membri del consiglio di amministrazione è regolata dal

provvedimento di nomina.

Ai componenti del Consiglio di amministrazione spetta un compenso stabilito dal consiglio di amministrazione oltre ad un rimborso delle spese sostenute in virtù del loro mandato.

ARTICOLO 12

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Le modalità di funzionamento e di convocazione delle riunioni del Consiglio di amministrazione sono fissate dal regolamento del medesimo.

2. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica compreso il Presidente. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti con il voto del Presidente; quelle relative all'approvazione e alle modifiche dello Statuto e dei regolamenti interni sono prese a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei consiglieri in carica purché sia presente il Presidente. Nelle votazioni a scrutinio palese, in caso di parità, prevale comunque il voto del Presidente.

Il consiglio di amministrazione può riunirsi anche tramite video - conferenza, a condizione che sia possibile accertare l'identità degli intervenuti, sia possibile verificare il loro intervento mediante video collegamento per tutta la durata della seduta e sia possibile accertare le loro intenzioni di voto.

3. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa se nominato, il Revisore unico, senza diritto di voto.

4. Alle sedute possono essere invitati, senza diritto di voto, il direttore e altro personale della Fondazione.

5. L'assenza ingiustificata di un consigliere per più di tre sedute del Consiglio è segnalata al Soggetto designante e può comportare ipso jure la sua decadenza dalla carica.

ARTICOLO 13

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Al Consiglio di amministrazione spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed assume le deliberazioni afferenti:

- a) i regolamenti per il funzionamento della Fondazione;
- b) la relazione annuale sull'attività svolta;
- c) l'elezione del Vice Presidente;
- d) l'eventuale nomina del Comitato tecnico;
- e) l'eventuale nomina del direttore, l'approvazione del suo compenso e l'approvazione dell'organigramma;
- f) l'approvazione delle modifiche statutarie;
- g) l'acquisto o la vendita di beni mobili e immobili;
- h) la stipulazione di accordi generali e convenzioni quadro;
- i) la costituzione in giudizio della Fondazione nelle liti civili, penali, amministrative e tributarie, con facoltà di delega per le cause minori e per il contenzioso del lavoro;
- j) l'approvazione di direttive e atti di indirizzo nonché ogni altro atto riservato dai regolamenti al Consiglio di amministrazione;
- k) l'estinzione della fondazione;
- l) la nomina del revisore unico;
- l) la nomina degli organi della fondazione.

2. Il Consiglio di amministrazione approva il bilancio di esercizio, il bilancio preventivo e le relative relazioni accompagnatorie.

3. Le deliberazioni di cui alle lettere a), c), d), e) ed i) ed l) sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti purché coerenti con il voto del Presidente.

4. Le deliberazioni di cui alle lettere f) e k) sono assunte con la maggioranza dei 4/5 dei componenti purché coerenti con il voto del Presidente.

ARTICOLO 14 TESORIERE

Il tesoriere:

- cura la gestione della cassa della Fondazione e ne tiene idonea contabilità;
- effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio di Amministrazione, con le maggioranze da Statuto.

Il primo Tesoriere viene designato dal fondatore, nonché Presidente. In caso di sua morte o incapacità il nuovo tesoriere viene nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, con le maggioranze di cui al presente Statuto.

ARTICOLO 15 ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO

1. L'attività di controllo e di revisione legale dei conti è affidata ad un revisore unico iscritto nel registro dei revisori legali. Il Revisore unico dei conti viene nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente e dura in carica tre anni; il primo ruolo di Revisore unico dei conti viene assegnato dal Presidente.

2. Il Revisore adempie ai doveri ed esercita i poteri previsti dagli art. 2403 e 2403 bis del codice civile. La responsabilità del Revisore è quella dei sindaci prevista dall'art. 2407 del codice civile.

In particolare, l'organo di controllo e revisione legale dei conti procede al controllo della correttezza della gestione della Fondazione secondo le norme di legge e di statuto. In particolare:

- provvede al riscontro della gestione finanziaria;
- accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;
- esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci;
- effettua verifiche di cassa.

L'organo di revisione può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 16 COMITATO TECNICO

1. Il Comitato tecnico, qualora nominato, è composto da non più di 5 membri ed è organo di consulenza a supporto del Presidente e del Consiglio di amministrazione per individuare e interpretare la domanda di ricerca delle filiere agroalimentari regionali.

ARTICOLO 17 COMPENSI DEGLI INCARICHI

Può essere stabilito un compenso per gli organi della fondazione, oltre al rimborso di spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

I compensi per il Revisore unico dei conti e per lo Studio che gestisce gli adempimenti fiscali vengono approvati dal Consiglio di Amministrazione.

CAPO IV
STRUTTURA ORGANIZZATIVA,
PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ

ARTICOLO 16
STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1. La Fondazione si avvale di una struttura organizzativa e funzionale ai propri fini istituzionali e statutari definita dal Consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 17
DIRETTORE

1. Il Direttore, qualora nominato, deve essere scelto tra soggetti dotati di esperienza e adeguata professionalità nella materia di competenza della Fondazione.

2. Assicura la gestione operativa delle attività necessarie al buon funzionamento della Fondazione, nonché l'organizzazione del personale.

3. La retribuzione del Direttore e la durata del suo incarico sono determinati dal Consiglio di Amministrazione.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ARTICOLO 18

ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

1. La Fondazione si estingue quando gli scopi statutari sono divenuti irrealizzabili e per le altre ipotesi previste dalla legge o dal presente statuto.

2. L'estinzione è deliberata a maggioranza dei 2/3 (due terzi) del Consiglio di Amministrazione della Fondazione purché sia verbalizzato il totale accordo con il Presidente e contestualmente venga nominata dal Consiglio di Amministrazione un liquidatore.

3. Esperita la fase di liquidazione l'eventuale patrimonio residuo sarà destinato ad altri Enti senza scopo di lucro che perseguono finalità analoghe a quelle della fondazione estinta e comunque nel rispetto dell'art. 31 del Codice civile.

ARTICOLO 19
FORO COMPETENTE

1. Ogni controversia relativa alla interpretazione ed esecuzione del presente Statuto e collegata con l'attività della Fondazione è di esclusiva competenza del Foro di Firenze.

ARTICOLO 20
RINVIO

1. Per quanto non espressamente riportato dallo Statuto si intendono richiamate le disposizioni delle leggi vigenti, le norme del Codice civile e delle sue disposizioni d'attuazione, in particolare quelle in tema di fondazioni private legalmente riconosciute, nonché i regolamenti deliberati dalla Fondazione.